



Bruxelles, 5 settembre 2019
(OR. en)

11816/19

PREP-BXT 142

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 5 settembre 2019 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |

| | |
|----------------|--|
| n. doc. Comm.: | COM(2019) 394 final |
| Oggetto: | COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Ultimare i preparativi per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 1° novembre 2019 |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 394 final.

All.: COM(2019) 394 final



Bruxelles, 4.9.2019
COM(2019) 394 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**

**Ultimare i preparativi per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea
del 1° novembre 2019**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**

**Ultimare i preparativi per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea
del 1° novembre 2019**

1. INTRODUZIONE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha deciso¹, su richiesta del Regno Unito, di prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, del TUE fino al 31 ottobre 2019. Se non ratificherà l'accordo di recesso² entro il 31 ottobre 2019 o non richiederà una terza proroga, approvata dal Consiglio europeo (Articolo 50) all'unanimità, a decorrere dal 1° novembre 2019 il Regno Unito diventerà un paese terzo senza un accordo che ne garantisca un recesso ordinato.

Sin dall'avvio dei negoziati la Commissione ha ribadito in modo inequivocabile che un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea sulla base dell'accordo di recesso sarebbe il risultato migliore. Come ha fatto notare a più riprese la Commissione, un recesso senza accordo provocherebbe gravi perturbazioni sia nel Regno Unito che nell'UE a 27. Le misure di emergenza possono solo attenuare le perturbazioni più significative di un recesso senza accordo.

Mancano solo otto settimane alla scadenza del 31 ottobre 2019. Il poco tempo a disposizione e la situazione politica nel Regno Unito hanno aumentato il rischio che a tale data il Regno Unito receda senza un accordo. Secondo l'approccio adottato dal Consiglio europeo (Articolo 50) durante l'intero processo, tutti i soggetti devono continuare a prepararsi ad ogni eventualità. In questa fase dovrebbero quindi apportare ai loro piani gli ultimi adeguamenti necessari in vista di un recesso senza accordo il 1° novembre 2019, senza fare affidamento sull'ipotesi che prima del 31 ottobre il Regno Unito chieda una terza proroga e che il Consiglio europeo (Articolo 50) la approvi.

¹ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1). La decisione prevede inoltre che, se il Regno Unito ratifica l'accordo di recesso prima del 31 ottobre, il recesso avrà luogo il primo giorno del mese successivo al completamento della procedura di ratifica. A seguito di una richiesta del Regno Unito, il Consiglio europeo aveva deciso una prima proroga il 22 marzo 2019 (decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1).

2. DIRITTI DEI CITTADINI

La Commissione ha sempre sostenuto che la tutela dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e dei cittadini britannici nell'Unione europea è una priorità. Come precisato nella quinta comunicazione sui preparativi per la Brexit del 12 giugno 2019³, gli Stati membri dell'UE a 27 hanno predisposto misure nazionali di emergenza per garantire che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari cittadini di paesi terzi possano continuare a soggiornare legalmente nel periodo immediatamente successivo all'eventuale recesso senza accordo. La Commissione si è adoperata, con gli Stati membri dell'UE a 27, per garantire un approccio globale coerente, pur riconoscendo la necessità di una certa flessibilità a livello nazionale. La Commissione mette a disposizione una sintesi aggiornata di tutte le misure nazionali di emergenza sul diritto di soggiorno nelle sue pagine web sui preparativi per la Brexit⁴.

I cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito possono trovare informazioni riguardo ai loro diritti di soggiorno nel Regno Unito sul sito del governo britannico⁵. Alle iniziative in tal senso delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nel paese si affiancherà l'attività degli uffici di rappresentanza della Commissione nel Regno Unito e dei servizi competenti a Bruxelles, che continueranno a monitorare attentamente la linea seguita dal Regno Unito circa la prosecuzione del soggiorno dei cittadini dell'Unione in questo paese. I cittadini interessati potranno contare sulle informazioni e competenze messe a disposizione da tali uffici.

Anche se i diritti dei cittadini in materia di sicurezza sociale maturati rispetto al Regno Unito prima del recesso sono tutelati dall'apposito regolamento di emergenza⁶, alcuni Stati membri stanno predisponendo anche misure di emergenza unilaterali a livello nazionale per il periodo successivo al recesso. Queste misure integrano la tutela dei diritti in materia di sicurezza sociale a livello dell'UE, ad esempio applicando il principio della totalizzazione ai periodi di lavoro, assicurazione e soggiorno nel Regno Unito dopo il recesso o garantendo ai cittadini una tutela aggiuntiva dei diritti in materia di sicurezza sociale dopo il recesso. La Commissione mette a disposizione una sintesi aggiornata di tutte le misure nazionali di emergenza relative alla tutela di questi diritti nelle sue pagine web sui preparativi per la Brexit⁷.

3. COMPLETAMENTO DEI PREPARATIVI IN DETERMINATI SETTORI

In ciascuna delle sue cinque precedenti comunicazioni sui preparativi per la Brexit⁸, la Commissione ha esortato i portatori di interessi a prepararsi e rimarrà a loro disposizione per fornire informazioni e consulenza. Gli Stati membri e gli enti privati, comprese le associazioni e le camere di commercio, dovrebbero continuare da parte loro a fornire

³ COM(2019) 276 final.

⁴ https://ec.europa.eu/info/files/overview-table-residence-rights-uk-nationals-eu27-member-states_en.

⁵ <https://www.gov.uk/eusetledstatus>.

⁶ Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 35).

⁷ https://ec.europa.eu/info/files/overview-national-measures-area-social-security-coordination_en.

⁸ 19.7.2018: COM(2018) 556 final/2; 13.11.2018: COM(2018) 880 final; 19.12.2018: COM(2018) 890 final; 10.4.2019: COM (2019) 195 final; 12.06.2019: COM(2019) 276 final.

informazioni per aiutare i cittadini e le imprese a ultimare i preparativi, anche nelle numerose sedi istituite a questo scopo.

Per aiutare le imprese a verificare il loro stato di preparazione e individuare le azioni ancora necessarie per ultimare i preparativi in vista di un recesso senza accordo il 1° novembre 2019, la Commissione ha messo a disposizione nelle sue pagine web sui preparativi per la Brexit una "lista di controllo sulla preparazione alla Brexit"⁹. La Commissione ha inoltre pubblicato specifici avvisi ai portatori di interessi a livello settoriale su una varietà di temi¹⁰, e strumenti analoghi sono stati predisposti a livello nazionale e da diverse associazioni di imprese. Tutti gli operatori economici sono invitati a utilizzare questo tipo di strumenti.

La presente sezione riguarda alcuni ambiti che richiederanno nei prossimi mesi una vigilanza costante e particolare.

3.1. Formalità alle frontiere e scambi commerciali

Il recesso avrà un impatto in tutti i settori che commerciano con il Regno Unito, sia in beni che in servizi. In particolare per quanto riguarda gli scambi di merci, se il Regno Unito recede dall'Unione senza un accordo, a decorrere dal 1° novembre 2019 gli operatori economici devono prepararsi a far fronte a sostanziali cambiamenti in materia di formalità doganali, imposizione indiretta ed eventualmente controlli sanitari e fitosanitari. Queste ripercussioni si faranno sentire, fra l'altro, a livello dell'applicazione delle formalità doganali: dovranno essere presentate dichiarazioni e le autorità doganali potranno esigere garanzie per obbligazioni doganali potenziali o già esistenti. Potrebbero applicarsi anche divieti o restrizioni ad alcune merci in entrata nell'UE dal Regno Unito o in uscita dall'UE verso questo paese, il che significa che potrebbero essere richieste licenze di importazione o esportazione.

A decorrere dal 1° novembre 2019 le merci provenienti dal Regno Unito che entrano nell'UE saranno anche soggette a dazi doganali¹¹, così come le merci dell'UE potrebbero essere soggette a dazi doganali del Regno Unito. I dazi doganali dell'UE ammontano in media a circa il 2,7 % per i prodotti non agricoli importati nell'Unione e all'8,1 % per i prodotti agricoli¹². Ad esempio, i prodotti lattiero-caseari sono soggetti in media a un dazio del 44,8 %, la carne del 17,8 %, il pesce dell'11,4 %, l'abbigliamento dell'11,5 % e le automobili del 10 %¹³. Gli operatori economici dell'UE a 27 dovrebbero valutare le loro catene di approvvigionamento e garantire che nei loro piani aziendali si tenga conto di questi dazi doganali. Gli Stati membri applicheranno inoltre l'imposta sul valore aggiunto all'importazione di merci dal Regno Unito nell'UE.

Al fine di ridurre il più possibile le perturbazioni degli scambi di merci che attraversano la frontiera dal primo giorno dopo il recesso, gli operatori commerciali, gli autotrasportatori e gli spedizionieri di tutta Europa che intendono spostare merci da e verso il Regno Unito

⁹ <https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist>.

¹⁰ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it.

¹¹ I dazi applicabili alle merci importate dal Regno Unito verso il territorio doganale dell'Unione dalla data del recesso saranno gli stessi di quelli cui sono soggette le merci provenienti da paesi terzi con cui l'UE non ha concluso accordi commerciali preferenziali. I dazi applicabili possono essere consultati nella banca dati TARIC https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it.

¹² https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles19_e.pdf.

¹³ Fonte: WTO World Tariff profile 2019.

devono essere pronti ad espletare tutte le formalità richieste. Questi preparativi vanno effettuati indipendentemente dal luogo in cui hanno sede tali soggetti e non riguardano solo quelli situati in zone limitrofe al Regno Unito o che presentano un elevato volume di scambi con questo paese.

Tutte le parti coinvolte nella catena di approvvigionamento devono essere consapevoli delle loro responsabilità per quanto riguarda l'adempimento di tutte le dovute formalità e devono sincerarsi che la documentazione e le certificazioni richieste siano in ordine. I preparativi per adempiere alle formalità necessarie potrebbero richiedere del tempo e comportare contatti con le autorità competenti ai due lati della frontiera. Le merci trasportate nell'ambito del regime comune di transito saranno soggette a minori formalità ai valichi di frontiera¹⁴. Date le possibili perturbazioni alle frontiere al momento del recesso, gli operatori commerciali, gli autotrasportatori e gli spedizionieri dovrebbero verificare la situazione della loro rotta commerciale preferita e prendere le misure opportune.

Le esportazioni di merci originarie dell'UE devono soddisfare i requisiti necessari per beneficiare delle preferenze commerciali concesse nell'ambito di accordi commerciali¹⁵. I materiali, le parti e i componenti originari del Regno Unito e incorporati in merci prodotte nell'UE non saranno considerati originari dell'UE, per cui gli operatori dovranno adeguare le loro catene di approvvigionamento e garantire che le merci esportate e tutti i documenti e le formalità rispettino le norme in materia di origine previste dai relativi accordi commerciali.

La Commissione ha elaborato una serie di avvisi e di documenti di orientamento dettagliati nel settore delle dogane, dell'origine, dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise, che possono essere reperiti online¹⁶. Sono altresì disponibili online brevi formazioni sulle conseguenze della Brexit nel settore doganale e fiscale e schede di introduzione pratica sui principali concetti doganali¹⁷.

Come ha sottolineato la Commissione nella quinta comunicazione sulla preparazione alla Brexit del 12 giugno 2019¹⁸, la prima fase della campagna di comunicazione aveva già evidenziato che alcune imprese avevano fatto il necessario ma che fino alla data del recesso sarebbero dovuti proseguire gli sforzi in tutti gli Stati membri. La Commissione intensificherà la campagna di comunicazione multilingue iniziata il 18 febbraio 2019 a beneficio delle imprese dell'UE¹⁹, riguardo alla quale tutte le informazioni sono pubblicamente consultabili²⁰.

Da parte loro gli Stati membri, soprattutto quelli che costituiscono i principali punti di ingresso o di uscita per il commercio dell'Unione europea con il Regno Unito, hanno realizzato significativi investimenti tanto nelle risorse umane quanto nelle infrastrutture, sia fisiche (compresi i posti d'ispezione frontaliere) che tecnologiche, al fine di facilitare la circolazione delle merci alle loro frontiere con il Regno Unito. Inoltre, questi Stati hanno

¹⁴ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en.

¹⁵ Cfr. anche l'avviso della Commissione ai portatori di interesse su questo tema: https://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin_it.

¹⁶ https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#heading_2.

¹⁷ https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en.

¹⁸ COM(2019) 276 final.

¹⁹ https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#.

²⁰ https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#heading_4.

avviato campagne di informazione e comunicazione per spiegare a tutti i soggetti interessati tutte le dovute formalità in materia di controlli doganali,²¹ sanitari e fitosanitari²² e continueranno a portarle avanti nei prossimi mesi. Gli operatori commerciali, gli autotrasportatori e gli spedizionieri sono invitati a familiarizzarsi con le formalità necessarie, con i processi e le infrastrutture tecnologiche in uso all'interno delle rotte commerciali che intendono utilizzare²³.

3.2. Medicinali, dispositivi medici e sostanze chimiche

Anche se i preparativi per il recesso del Regno Unito nel settore dei medicinali, dei dispositivi medici e delle sostanze chimiche si sono intensificati tra fine marzo e inizio aprile 2019, è ancora necessario un ultimo significativo sforzo²⁴. La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali, la rete dei direttori delle agenzie per i medicinali, la rete delle autorità competenti per i dispositivi medici e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, mantiene i contatti con le parti interessate per ricordare loro la necessità di prepararsi alla data del 31 ottobre 2019. Resta il fatto che, a meno che siano resi conformi alle norme dell'UE, dopo tale data i medicinali, i dispositivi medici e le sostanze chimiche non potranno più essere immessi sul mercato dell'UE. La Commissione ritiene che l'attuale proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del TUE offra un lasso di tempo sufficiente per raggiungere tale obiettivo e non prevede di adottare ulteriori misure di emergenza.

Medicinali

I medicinali per uso umano e veterinario sono autorizzati a livello centrale dalla Commissione o a livello nazionale dagli Stati membri. Entrambe le categorie saranno interessate dal recesso del Regno Unito. Come precisato nella quinta comunicazione sulla preparazione alla Brexit del 12 giugno 2019²⁵, nell'aprile 2019 l'Agenzia europea per i medicinali era prossima al completamento del processo di conformità normativa di quasi tutti i prodotti autorizzati a livello centrale nell'aprile 2019, mentre restava ancora da fare sul

²¹ Ad esempio, le informazioni sulle formalità doganali nell'ambito della Brexit sono disponibili ai seguenti indirizzi. Per il Belgio: https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit; per la Francia: <http://douane.gouv.fr/articles/c957-entreprises-preparez-vous-au-brexit>; per i Paesi Bassi: <https://www.getreadyforbrexit.eu/en>.

Inoltre, le informazioni per gli utilizzatori dei porti del Regno Unito e dell'Eurotunnel sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/communications-pack-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-the-event-of-a-no-deal-eu-exit/information-for-users-of-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-a-no-deal-scenario>.

²² Ad esempio, le informazioni sui controlli sanitari e fitosanitari nell'ambito della Brexit sono disponibili ai seguenti indirizzi: per il Belgio: <http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/>; per la Francia: <https://agriculture.gouv.fr/le-brexit-et-les-contrôles-sanitaires-et-phytosanitaires>; per i Paesi Bassi: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/>.

²³ Si vedano, ad esempio, le informazioni sulla "frontiera intelligente" elaborate dalle dogane francesi (disponibili all'indirizzo <http://www.douane.gouv.fr/articles/a16171-the-smart-border>); sul Port Community System dei Paesi Bassi (disponibili all'indirizzo: <https://www.portbase.com/en/>); e sui sistemi in uso nei porti belgi di Zeebrugge (<https://rxseaport.eu/en/>) e di Anversa (<https://www.nxtport.com/>).

²⁴ Per i medicinali che devono ancora completare il processo di conformità normativa si tratta di stime prudenti che non tengono conto del fatto che per molti di essi potrebbe non essere necessaria alcuna azione di preparazione alla Brexit per motivi commerciali sconosciuti alla Commissione. Ad esempio, alcuni prodotti potrebbero essere commercializzati solo nel Regno Unito, non essere più sul mercato o essere in procinto di essere sostituiti da altri.

²⁵ COM(2019) 276 final.

fronte dei prodotti autorizzati a livello nazionale. Da allora sono stati compiuti notevoli progressi e oltre l'80 % dei medicinali autorizzati a livello nazionale è sulla buona strada per essere a norma entro il 31 ottobre 2019. Questi progressi sono stati realizzati in parte grazie all'esenzione temporanea concessa alle imprese fino alla fine del 2019 per trasferire le strutture di prova per lotti dal Regno Unito all'UE a 27. Malgrado questi sviluppi positivi, il settore è caldamente invitato a garantire che tutti i medicinali autorizzati in questione siano messi pienamente a norma entro il 31 ottobre 2019 e che il trasferimento delle strutture di prova sia ultimato entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire che i medicinali possano continuare ad essere immessi sul mercato dell'UE. Inoltre, in considerazione delle particolari difficoltà incontrate dai piccoli Stati membri che in passato facevano ampiamente affidamento sulle autorizzazioni all'immissione in commercio del Regno Unito, il settore ha la responsabilità di collaborare con tali Stati membri per garantire che i medicinali restino a loro disposizione.

Dispositivi medici

I dati provenienti dagli organismi notificati del Regno Unito indicano che il trasferimento agli organismi notificati dell'UE a 27 dei certificati dei dispositivi medici immessi sul mercato dell'UE a 27 è a buon punto e che per la grande maggioranza dei dispositivi dovrebbe essere completato entro il 31 ottobre 2019. La task force Brexit della rete delle autorità competenti per i dispositivi medici sta esaminando, in stretta collaborazione con la Commissione, i progressi compiuti riguardo ai certificati rimanenti, sulla base dei risultati di un'indagine condotta nell'estate del 2019 presso i fabbricanti e gli organismi notificati interessati, dai quali emerge che alcuni fabbricanti non hanno ancora preso tutte le misure necessarie per il trasferimento a un organismo notificato dell'UE a 27. I fabbricanti in questione e gli organismi notificati del Regno Unito sono caldamente invitati a sincerarsi che il trasferimento di tutti i relativi certificati e i necessari adattamenti delle etichette siano completati entro la data del recesso, in modo che i fabbricanti possano continuare a immettere i loro prodotti sul mercato dell'UE. La Commissione e la rete delle autorità competenti per i dispositivi medici continueranno a monitorare l'evoluzione della situazione nei mesi di settembre e ottobre.

Sostanze chimiche

Nel settore delle sostanze chimiche, alla metà di agosto 2019 solo il 52 % dei dichiaranti di REACH²⁶ interessati aveva trasferito le registrazioni all'UE a 27. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha aperto una "linea Brexit" in REACH-IT che consente ai dichiaranti di fare il necessario per trasferire la loro registrazione REACH prima della data del recesso. La linea Brexit resta aperta fino al 31 ottobre 2019. Per quanto riguarda le autorizzazioni REACH, i titolari delle autorizzazioni, i richiedenti e gli utilizzatori a valle del Regno Unito che forniscono sostanze o miscele nell'UE a 27 nell'ambito di catene di approvvigionamento esistenti sono invitati ad adottare le misure necessarie per garantire la conformità normativa per gli utilizzatori a valle dell'UE a 27. A loro volta, gli utilizzatori a valle dell'UE a 27 dei dichiaranti, dei titolari delle autorizzazioni e degli utilizzatori a valle stabiliti nel Regno Unito sono invitati a verificare con i loro fornitori che i prodotti in questione siano a norma entro il 31 ottobre 2019 e ad prendere le dovute misure, se del caso avvalendosi degli orientamenti

²⁶ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

disponibili²⁷. La conformità normativa è essenziale per continuare a immettere sostanze chimiche sul mercato dell'UE dalla data del recesso.

3.3. Servizi finanziari

Nel settore dei servizi finanziari, la Commissione invita caldamente le imprese di assicurazione e gli altri operatori di servizi finanziari che non l'hanno ancora fatto a ultimare i preparativi entro il 31 ottobre 2019.

Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha adottato alcune misure di emergenza, tra cui due decisioni di equivalenza limitate nel tempo, per consentire agli operatori dell'UE a 27 di trasferire le loro relazioni contrattuali ai prestatori di servizi autorizzati a svolgere le loro attività nell'ambito dell'UE a 27. La prima di queste due decisioni, che scade il 30 marzo 2020, consente all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di dare un riconoscimento provvisorio alle controparti centrali attualmente stabilite nel Regno Unito consentendo loro di continuare a prestare servizi nell'Unione. La seconda, che scade il 30 marzo 2021, consente ai depositari centrali di titoli stabiliti nel Regno Unito di continuare temporaneamente a prestare agli operatori dell'Unione servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti. Inoltre, la Commissione ha adottato due regolamenti delegati per consentire agli operatori dell'UE a 27 di sostituire, nei loro contratti derivati non compensati rimanenti, le controparti del Regno Unito con controparti dell'UE entro 12 mesi dal recesso del Regno Unito, in modo da non perdere il trattamento prudenziale di cui godono attualmente. La Commissione è giunta alla conclusione che le imprese si sono in gran parte preparate per un recesso senza accordo, ad esempio aggiornando i loro contratti in essere per sostituire le controparti del Regno Unito, e devono ultimare i preparativi nei tempi previsti dalle misure di emergenza. La Commissione non ritiene pertanto necessaria l'adozione di misure di emergenza aggiuntive e continuerà a valutare la situazione dei mercati dopo la data del recesso, decidendo in merito a una strategia opportuna di intervento sulla base della legislazione dell'UE in vigore in quel determinato momento, tenendo conto in particolare del quadro introdotto con il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

3.4. Pesca

Oltre ad adottare la legislazione di emergenza (cfr. sezione 3.2), nel settore della pesca la Commissione ha proseguito le consultazioni con gli Stati membri su un approccio coordinato per prepararsi all'eventualità che alle navi dell'UE sia negato l'accesso alle acque del Regno Unito. In tal caso, vi è un impegno comune a cooperare e a coordinarsi strettamente, anche attraverso un quadro comune inteso a monitorare i cambiamenti e le distorsioni delle attività di pesca nelle acque dell'UE. Questo lavoro si intensificherà nel prossimo periodo e la Commissione è pronta a facilitare ulteriori analisi e discussioni. Il 18 luglio 2019 i servizi della Commissione hanno inoltre pubblicato un nuovo documento contenente domande e risposte sulle conseguenze per le attività di pesca in caso di recesso senza accordo²⁸. Oltre a trattare della questione dell'accesso alle acque (e del controllo di tale accesso) e delle possibilità di pesca, il documento fornisce informazioni pratiche su una serie di argomenti specifici, quali i controlli sanitari e le dogane. Si invitano le autorità degli Stati membri e le associazioni del settore della pesca a diffondere ampiamente queste informazioni.

²⁷ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it; e <https://echa.europa.eu/it/uk-withdrawal-from-the-eu>.

²⁸ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fisheries-qanda_en.pdf.

4. ADEGUAMENTI TECNICI DELLE MISURE DI EMERGENZA E ADOZIONE DI ALTRI ATTI PRECEDENTEMENTE ANNUNCIATI

Come si afferma nella quinta comunicazione sui preparativi per la Brexit del 12 giugno 2019²⁹, la Commissione ha esaminato tutte le misure prese a livello dell'UE per prepararsi al recesso del Regno Unito ed è giunta alla conclusione che sia gli atti legislativi, sia quelli non legislativi dell'Unione continuano a raggiungere gli scopi voluti. Non serve quindi modificarli nella sostanza. D'altro canto, per tener conto della nuova tempistica dovuta all'attuale proroga, sono necessari alcuni adeguamenti tecnici mirati in determinati settori, che saranno illustrati nelle seguenti sezioni.

Per quanto riguarda gli atti non legislativi di emergenza adottati dalla Commissione nel settore del diritto sanitario dell'UE in vista della precedente data di recesso fissata al 12 aprile 2019, che sono divenuti privi di oggetto a causa della proroga del periodo previsto all'articolo 50, paragrafo 3, del TUE, la Commissione intende rivalutare la situazione in prossimità della data del recesso e, purché il Regno Unito continui a dare le necessarie rassicurazioni, adotterà nuovamente le misure in modo tale che si applichino dal 1° novembre 2019.

4.1. Trasporti

Nel settore dei trasporti sono state predisposte misure di emergenza per mantenere i collegamenti di trasporto essenziali relativamente ai modi di trasporto più interessati: aereo, ferroviario e stradale, sia per i passeggeri che per le merci.

In linea con i principi sottesi a tutte le misure di emergenza, i regolamenti di emergenza che consentono di mantenere la connettività sono unilaterali, hanno una portata limitata e si applicano per periodi di tempo limitati. Il regolamento che garantisce i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada³⁰ è stato adottato poco dopo una prima breve proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del TUE, fino al 12 aprile 2019, con una data finale di applicazione fissata al 31 dicembre 2019, anche in considerazione dei possibili accordi da raggiungere per assicurare i collegamenti di base nell'ambito del sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT). Per ragioni analoghe, il periodo di applicazione del regolamento che garantisce la connettività di base del trasporto aereo³¹ è stato allineato alla scadenza della stagione invernale dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) 2019/2020 e pertanto termina il 30 marzo 2020.

Se il Regno Unito recederà dall'Unione europea senza un accordo il 1° novembre 2019, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 sarà quindi limitato a due mesi e quello del regolamento (UE) 2019/502 a meno della metà del periodo inizialmente previsto.

²⁹ COM(2019) 276 final.

³⁰ Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 39).

³¹ Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 49).

Per garantire che questi regolamenti di emergenza conseguano gli obiettivi stabiliti all'inizio, anche per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, e poiché la data del recesso del Regno Unito è stata rinviata di sette mesi, la Commissione ha oggi adottato una proposta volta a prorogare il periodo di validità dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 dello stesso periodo di tempo. Si propone quindi di prorogare il periodo di applicazione del regolamento di emergenza che garantisce i collegamenti di base per il trasporto di merci e passeggeri su strada fino al 31 luglio 2020. Fatta salva la competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero continuare a impegnarsi per aumentare il numero di autorizzazioni CEMT disponibili in futuro per il trasporto nel Regno Unito. Si propone inoltre di prorogare il periodo di applicazione del regolamento di emergenza che garantisce la connettività di base del trasporto aereo fino al 24 ottobre 2020, mantenendo l'allineamento con le stagioni della IATA.

Nel settore dei trasporti aerei il regolamento di emergenza (UE) 2019/502 contempla uno specifico meccanismo per il rispetto, a carico dei vettori aerei dell'UE, delle prescrizioni UE in materia di proprietà maggioritaria e di controllo dopo il recesso del Regno Unito. Le autorità nazionali hanno ora terminato l'esame dei piani presentati dai vettori aerei interessati e hanno informato tali vettori e la Commissione dei risultati positivi della loro valutazione. La Commissione ha contattato le autorità nazionali competenti e in alcuni casi ha segnalato dubbi sul fatto che i piani presentati possano garantire il rispetto dei requisiti dell'UE. I vettori interessati devono garantire il pieno rispetto delle prescrizioni dell'UE in materia di proprietà maggioritaria e di controllo al più tardi entro la fine del periodo stabilito nel regolamento (UE) 2019/502. Se l'applicazione del regolamento (UE) 2019/502 sarà prorogata in linea con la proposta odierna, tale periodo terminerà il 30 aprile 2020³². Spetta alle autorità nazionali assicurare che il diritto dell'UE sia rispettato ed effettivamente applicato entro tale data.

Anche se non è stata adottata alcuna misura di emergenza per il trasporto occasionale di passeggeri con autobus, sono stati compiuti i preparativi necessari per garantire i collegamenti in questo settore a partire dalla data di recesso sulla base di uno strumento internazionale, l'accordo Interbus³³. Il Regno Unito ha depositato lo strumento di adesione a tale accordo, del quale diventerà parte a sé stante dopo il recesso.

4.2. Attività di pesca

Considerando il rischio di un recesso senza accordo il 1° novembre 2019 e l'importanza della pesca per il sostentamento di molte comunità costiere, per assicurare una pesca sostenibile nelle acque interessate è importante prevedere accordi di accesso reciproco che permettano alle navi dell'UE di pescare nelle acque del Regno Unito e viceversa, secondo le condizioni previste dai regolamenti del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca, purché le possibilità di pesca definite dalle due parti combinate siano in linea con la gestione sostenibile degli stock pertinenti. A questo scopo la Commissione ha presentato oggi una proposta volta a prorogare il regolamento di emergenza sulle autorizzazioni di pesca adottato nel marzo 2019³⁴ fino alla fine del 2020. Potrebbe così essere mantenuto un quadro giuridico

³² Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/502.

³³ Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

³⁴ Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 25)

semplificato che permetta all'Unione europea di continuare ad autorizzare i pescherecci del Regno Unito ad accedere alle acque dell'UE, e di gestire le domande di autorizzazione dei pescherecci dell'UE ad accedere alle acque del Regno Unito, se saranno soddisfatte le condizioni di accesso reciproco e sostenibilità. Questo quadro temporaneo, che è fonte di certezza giuridica per i pescatori e garantisce la conservazione degli stock ittici, è necessario in mancanza di un accordo di pesca con il Regno Unito nel suo nuovo status di paese terzo. Su tale base, previo coordinamento con gli Stati membri, la Commissione è pronta a presentare al Regno Unito le domande di autorizzazione relative ai pescherecci dell'UE immediatamente dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. La proposta mantiene la possibilità di scambi di contingenti con il Regno Unito nel 2020: la Commissione potrebbe effettuare gli scambi di contingenti con il Regno Unito secondo la procedura prevista dalla proposta stessa.

4.3. Bilancio dell'UE

Nel caso di un recesso senza accordo, in molti casi il Regno Unito e i suoi beneficiari non potranno chiedere nuovi finanziamenti e non saranno più ammissibili a ricevere finanziamenti o cesserà la loro attuale partecipazione ai programmi dell'UE. I pagamenti dovrebbero pertanto essere sospesi e potrebbero essere effettuati soltanto se e quando sarà concordata una liquidazione finanziaria tra l'Unione europea e il Regno Unito. In alcuni casi potrebbe essere necessario recedere dai contratti se non rispettano più i requisiti di ammissibilità del programma dell'UE, o introdurre cambiamenti per garantire la compatibilità con i requisiti di ammissibilità³⁵. Per ridurre al minimo le perturbazioni suscitate da tale risultato, il 9 luglio 2019 l'Unione europea ha adottato un regolamento di emergenza per il bilancio dell'UE³⁶ che mantiene l'ammissibilità del Regno Unito e dei suoi beneficiari per le spese sostenute nel 2019, purché il Regno Unito rispetti una serie di condizioni, in particolare l'obbligo di versare la propria quota al bilancio dell'UE per il 2019 prima di una certa data e di consentire l'esecuzione dei necessari audit e controlli, anche sul suo territorio, come previsto dalle norme dell'UE in materia. Parallelamente alla presente comunicazione, la Commissione sta consultando gli esperti degli Stati membri, secondo le procedure applicabili, su un progetto di regolamento delegato che adegui i termini previsti dal regolamento di emergenza alla luce della proroga del periodo previsto all'articolo 50, paragrafo 3, del TUE.

In seguito alla proroga del periodo previsto all'articolo 50, paragrafo 3, del TUE fino al 31 ottobre 2019, la misura al suo stato attuale coprirebbe un periodo di soli due mesi. Per tale motivo la Commissione ha adottato oggi una proposta che replica l'attuale regolamento di emergenza del 2019 per il 2020. Al Regno Unito e ai beneficiari del Regno Unito rimarrebbe quindi possibile partecipare a programmi finanziati dal bilancio dell'UE e ricevere finanziamenti fino alla fine del 2020, se il Regno Unito accetta e soddisfa le condizioni di cui al regolamento di emergenza del 2019, versa i suoi contributi al bilancio per il 2020 e consente l'esecuzione dei necessari audit e controlli.

³⁵ Ad esempio, i beneficiari di sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca nell'ambito del programma Orizzonte 2020 hanno la possibilità di trasferire la loro sovvenzione in un altro paese. Saranno pubblicate linee guida sulla compatibilità con i requisiti di ammissibilità applicabili.

³⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1).

4.4. Sostegno finanziario di emergenza

Come annunciato nella quarta comunicazione sui preparativi alla Brexit del 10 aprile 2019³⁷, la Commissione ha studiato le possibili modalità di mobilitazione dei programmi e degli strumenti esistenti per sostenere i settori più colpiti, specialmente l'agricoltura e la pesca, le regioni e le autorità nazionali, che dovranno far fronte a notevoli perturbazioni nonostante i loro preparativi. Obiettivo di questo pacchetto di sostegno finanziario è fornire, nei limiti delle risorse disponibili, sostegno ai soggetti più colpiti da un recesso senza accordo.

Nel settore agricolo sarà resa disponibile l'intera gamma degli strumenti esistenti ai fini del sostegno del mercato e del sostegno finanziario diretto agli agricoltori, per attenuare l'impatto più forte sui mercati agroalimentari in caso di recesso senza accordo. Alle misure di mercato eccezionali dell'UE dovrebbe corrispondere il sostegno finanziario nazionale, che moltiplicherebbe l'effetto dell'intervento dell'Unione europea.

La Commissione ha adottato oggi una proposta volta a estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE per coprire il grave onere finanziario a carico degli Stati membri direttamente imputabile a un recesso senza accordo e che non potrebbe essere evitato con la preparazione. La proposta prevede il sostegno a regimi di aiuti di Stato per le imprese e misure volte a mantenere gli attuali livelli di occupazione e a garantire il funzionamento dei controlli di frontiera, doganali, sanitari e fitosanitari.

Oggi la Commissione ha adottato anche una proposta che prevede la disponibilità del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per sostenere i lavoratori collocati in esubero in seguito a un recesso senza accordo, a determinate condizioni.

In aggiunta alle due misure legislative di cui sopra è possibile attuare altri interventi senza bisogno di modificare la legislazione. La Commissione è pronta a intervenire rapidamente se gli Stati membri decidono di modificare i loro programmi dei Fondi strutturali e d'investimento³⁸ per assegnare parte delle risorse disponibili, nell'ambito delle dotazioni nazionali, allo scopo di affrontare le sfide causate da un recesso senza accordo. La Commissione interverrà inoltre prontamente qualora gli Stati membri desiderino modificare l'assegnazione delle loro dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Infine, la Commissione è disposta a proporre modifiche all'accordo tra l'Unione europea e il Fondo europeo per gli investimenti finalizzate a consentire l'uso del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese che devono investire per modificare la loro organizzazione aziendale in seguito a un recesso del Regno Unito senza accordo, secondo adeguate condizioni e fatta salva la disponibilità di bilancio.

Per offrire un sostegno più immediato ai portatori di interessi colpiti, ad esempio le piccole e medie imprese con un'esposizione significativa nei confronti del Regno Unito, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato offrono soluzioni flessibili per le misure di sostegno nazionali.

³⁷ COM(2019) 195 final.

³⁸ Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

5. IRLANDA

In mancanza di un accordo di recesso, l'uscita del Regno Unito dall'UE comporterà la creazione di due spazi fiscali e normativi sull'isola d'Irlanda. Ai sensi del diritto internazionale, in particolare delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, a partire dal 1° novembre 2019 sia l'UE che il Regno Unito saranno soggetti all'obbligo di riscuotere reciprocamente sui prodotti dell'altra parte le tariffe applicabili alle merci provenienti da qualsiasi altro membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, senza regimi preferenziali. Inoltre, a norma del diritto dell'UE tutte le merci che entrano in Irlanda in provenienza dal Regno Unito dovranno essere sottoposte ai controlli e alle verifiche necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini dell'Unione, proteggere l'integrità del mercato interno e garantire il rispetto degli obblighi fiscali (dazi, tasse indirette).

La Commissione e l'Irlanda continuano a collaborare, nel contesto della situazione unica dell'isola d'Irlanda e dei loro obiettivi gemelli di proteggere l'integrità del mercato interno evitando al contempo una frontiera fisica, per trovare accordi finalizzati sia a soluzioni di emergenza per il periodo immediatamente successivo a un recesso senza accordo, sia a una soluzione più stabile per il periodo successivo. La soluzione di salvaguardia (backstop) prevista dall'accordo di recesso è l'unica strada individuata per salvaguardare l'accordo del Venerdì santo, assicurare il rispetto degli obblighi imposti dal diritto internazionale e mantenere l'integrità del mercato interno.

6. REAGIRE ALLE PERTURBAZIONI PREVISTE ALL'INDOMANI DI UN RECESSO SENZA ACCORDO

Se il Regno Unito recederà dall'Unione europea senza un accordo, molti soggetti dovranno probabilmente affrontare problemi, specialmente nei primi giorni. La Commissione e gli Stati membri rimarranno in stretto contatto per coordinare la loro risposta a qualsiasi ostacolo possa sorgere e per individuare il miglior modo per affrontarlo. Per il periodo immediatamente successivo a un recesso senza accordo, la Commissione ha istituito un call center per le amministrazioni degli Stati membri, che permetterà loro di usufruire rapidamente delle competenze dei servizi della Commissione tramite un canale di comunicazione diretto, anche allo scopo di agevolare il necessario coordinamento tra le autorità nazionali. I cittadini, le imprese e altri portatori di interessi dell'UE possono contattare le loro amministrazioni nazionali e locali tramite i canali consueti. Per qualsiasi domanda possono inoltre chiamare il call center "Europe Direct" (al numero verde 00 800 6 7 8 9 10 11 da qualsiasi luogo dell'Unione europea). Nel periodo precedente e successivo al recesso, il call center "Europe Direct" prolungherà l'orario di funzionamento.

7. CONCLUSIONI

Benché lo scopo dell'UE sia un recesso ordinato del Regno Unito, la Commissione ribadisce che ognuno deve prepararsi a un possibile recesso senza accordo il 1° novembre 2019. La Commissione continua a invitare tutti i portatori di interessi a ultimare i preparativi e segnala in particolare la necessità che il settore industriale intervenga in relazione a prodotti sensibili come i medicinali, i dispositivi medici e le sostanze chimiche. Esorta inoltre tutti gli operatori dell'UE che effettueranno scambi commerciali con il Regno Unito o trasporteranno merci nel Regno Unito e dal medesimo dopo il recesso a tenere conto della necessità di controlli e procedure doganali, sanitari e fitosanitari, come pure delle difficoltà logistiche prevedibili nel nuovo contesto giuridico relativo agli attraversamenti della frontiera con il Regno Unito.

Parallelamente alla presente comunicazione, la Commissione ha adottato tre proposte legislative per tenere conto del rinvio della data del recesso, estendendo, ove necessario, la durata delle attuali misure di emergenza nei settori dei trasporti e della pesca o predisponendo un quadro per il 2020 nell'ambito del bilancio dell'UE. Ha inoltre adottato altre due proposte legislative nell'ambito del pacchetto che consente un sostegno finanziario di emergenza, qualora necessario. Ha infine sottoposto alla consultazione degli esperti degli Stati membri, secondo le procedure applicabili, un atto delegato che adegua i termini previsti dal regolamento di emergenza sul bilancio dell'UE per il 2019³⁹ all'attuale data di recesso. La Commissione invita i colegislatori ad assicurare la rapida adozione degli atti legislativi proposti in modo che, se necessario, entrino in vigore entro la data del recesso del Regno Unito.

Per il periodo precedente e successivo alla data del recesso, la Commissione estenderà l'orario di funzionamento del suo call center per cittadini e imprese e istituirà un apposito call center per fornire consulenza alle autorità degli Stati membri e agevolare il necessario coordinamento tra le autorità nazionali. La Commissione invita inoltre gli Stati membri a intensificare le attività di comunicazione in corso quest'anno rivolgendosi ai portatori di interessi nazionali, e a prendere le misure necessarie per essere in grado di reagire a ogni eventuale perturbazione, specialmente nel periodo immediatamente successivo a un recesso senza accordo.

³⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1).